

RE-4671/13



SENT. 1710/16

R.G. 4671/13

Cron. 1393

Leg. 3854

del. 27 GIU. 2016

oggetto: "Cause in
materia di refferi
societari"



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa -
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice relatore
Dott. Luca Boccuni	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 4671\2013 R.G.AA.CC. promossa:

da

A srl. rappr. e dif. dagli Avv.i

ATTRICE

contro

B srl

- C

rappr. e dif. dagli Avv.i

Luana

www.osservatoriodirittoinimprese.it

CONVENUTI

Oggetto: "Cause in materia di rapporti societari".

Conclusioni:

A s.r.l. : "nel merito: accertare l'inadempimento di *B s.r.l.* S.r.l. rispetto alla stipula del contratto preliminare di cui al doc. 2 e alla scrittura privata di cui al nostro doc. 3 per le causali espresse ai [paragrafi] 2-5; accertare l'inadempimento del sig. *C* relativamente al patto del doc. 3 (per quanto esposto al [paragrafo] 6 dell'atto di citazione) e, per l'effetto, condannare entrambi i convenuti al risarcimento danni in favore di *A* nella misura da determinarsi. In via istruttoria: ... omissis ...".

B s.r.l. e *C* : "Nel merito: - accertarsi il difetto di legittimazione attiva di *A S.r.l.*, per tutti i motivi esposti in atti, e conseguentemente rigettarsi tutte le domande svolte da parte attrice; - respingersi in ogni caso tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, - nella denegata ipotesi in cui dovesse accolta la domanda svolta da controparte, rideterminarsi, anche secondo equità, l'importo spettante a *A S.r.l.* e per l'effetto condannasi gli odierni convenuti a corrispondere a *A S.r.l.* esclusivamente la somma che sarà rideterminata dal giudice; - condannarsi, ex art. 96 c.p.c. *A S.r.l.* a corrispondere a

B S.r.l. ed al signor *C* una somma a titolo di pena pari all'importo che verrà liquidato a titolo di spese di lite rifuse. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite, compreso il rimborso forfetario del 15% ex D.M. n. 55/2014. In via istruttoria: ... omissis ...".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *A s.r.l.* conveniva in giudizio *B s.r.l.* e *A* davanti all'intestato Tribunale ed esponeva quanto segue:

Quanda

di essere società originariamente composta dai soci D e E
nonché da F s.r.l., ciascuno per la quota di un terzo del capitale sociale;
in data 30 dicembre 2008 F s.r.l. aveva ceduto la sua quota a D
che diveniva socio di maggioranza cumulando in sé la titolarità di due terzi del
capitale sociale;

con preliminare del 2 febbraio 2009 C, nella veste di legale
rappresentante di B s.r.l., impegnava quest'ultima società ad
acquistare da D una quota di partecipazione al capitale di A s.r.l.
pari ad un terzo del capitale sociale al valore nominale di Euro 3.400,00,
corrisposta dal promittente cessionaria al momento della stipula del preliminare;
all'atto era intervenuta E che rinunciava alla prelazione;

B s.r.l., per effetto di separato accordo del 2 marzo 2009, si
impegnava a finanziare A s.r.l. in misura pari ad Euro 200.000,00 a seguito
della stipula del contratto definitivo di cessione di quota;

il termine per la stipula del definitivo del contratto di cessione di quota, fissato nel
giorno 31 gennaio 2010 veniva a scadenza senza che si procedesse alla stipula del
definitivo a causa dell'indisponibilità della promittente cessionaria a partecipare
all'atto;

B s.r.l. giustificava il proprio rifiuto a contrarre asserendo che
gli impegni sottoscritti con il preliminare del 2 febbraio 2009 erano condizionati
all'avverarsi di taluni eventi, previsti in un separato accordo, intervenuto tra i
medesimi soggetti in data 2 marzo 2009, che non si erano ancora verificati;

la detta società, in particolare, invocava l'art. 5 del citato accordo del 2 marzo
2009 ove si subordinava la stipula del contratto definitivo all'acquisto da parte di

A s.r.l. della proprietà esclusiva di immobile sit in _____ attualmente
in comproprietà tra essa deducente e G nonché di H

D e E preso atto della condotta di B
s.r.l., unitamente a A s.r.l., avevano comunicato il proprio recesso dagli accordi
stipulati nel mese di marzo 2009 sia a C sia a B s.r.l.
mentre A s.r.l. intimava ai medesimi soggetti l'adempimento del finanziamento
promesso con l'accordo del 2 marzo 2009.

Luana

Tanto premesso, l'attrice, qualificata i tre accordi menzionati il primo, il contratto preliminare di cessione di quote, in termini di "atto societario" e gli altri due in termini di patti "a valenza parasociale", qualificato, altresì, il patto con cui **B** s.r.l. si era impegnata a finanziare essa deducente in termini di contratto a favore di terzo, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento da parte di **B** s.r.l. del contratto preliminare e dell'impegno di finanziamento e ne chiedeva la condanna al risarcimento in proprio favore del danno derivante dagli inadempimenti allegati nella misura da determinarsi, pari all'importo del finanziamento venuto meno (Euro 200.000,00) ovvero in misura pari all'importo degli oneri finanziari che essa deducente aveva dovuto sobbarcarsi per approvvigionarsi presso le banche della liquidità necessaria allo scopo di acquistare gli immobili che costituivano l'oggetto dell'attività sociale e tenendo conto della limitazione alla espansione della propria attività immobiliare dalla indisponibilità delle somme promesse da **B** s.r.l.

In subordine, **A** s.r.l. assumeva che gli accordi del 2 marzo 2009 dimostravano che **B** s.r.l. dovesse intendersi propria socia effettiva per la quota di un terzo del capitale sociale benché non fosse ancora intervenuto il contratto definitivo di cessione di quote, fattispecie riconducibile alla interposizione fittizia di persona, ma assumeva che interposizione non le fosse opponibile in quanto soggetto terzo rispetto agli accordi, con la conseguenza che, in difetto di prova della sua mala fede, essa deducente poteva avvantaggiarsi dell'accordo del 2 marzo 2009 da cui derivava l'impegno di **B** s.r.l. di erogare in suo favore un finanziamento e, sulla base di tali considerazioni, chiedeva la condanna di **B** s.r.l. al risarcimento del danno già descritto.

In ulteriore subordine, **A** s.r.l. sosteneva che la condizione al cui avveramento **B** s.r.l. subordinava l'attuazione del contratto preliminare costituiva condizione unilaterale posta nell'interesse della sola **B** s.r.l., la quale, all'epoca dei patti del 2 marzo 2009, era comodataria dell'immobile in comproprietà **A** s.r.l. - **G/H** e avrebbe dovuto divernerne conduttrice a decorrere all'1 aprile 2012, sicché l'acquisto di tale bene immobile da parte di **A** s.r.l. l'avrebbe favorita poiché sarebbe divenuta socia della

locatrice e sua conduttrice al tempo stesso nonché, in attuazione del contratto di comodato del marzo 2009, avrebbe avuto luogo la risoluzione del contratto di locazione\comodato stipulato tra **B** s.r.l. e la comunione **A** s.r.l.- **G/H**; argomentava ulteriormente **A** s.r.l. che, avendo **B** s.r.l. espresso il suo consenso alla risoluzione con effetto immediato del contratto di comodato\locazione con l'accordo di risoluzione del 28 marzo 2012, e ciò nonostante essa deducente non avesse ancora provveduto ad acquisire l'intera quota di proprietà dell'immobile locato, la condizione sospensiva di cui sopra doveva ritenersi rinunciata con conseguente venir meno delle ragioni fondanti il rifiuto opposto da **B** s.r.l. alla stipula del contratto definitivo di cessione di quote ed al finanziamento promesso con l'accordo del 2 marzo 2009, configurabilità dell'inadempimento da parte di **B** s.r.l. e responsabilità risarcitoria.

Con riferimento al **C**, l'attrice ne affermava la responsabilità personale e solidale rispetto all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'inadempimento degli impegni assunti dalla società dal medesimo rappresentata per effetto dell'art. 1936 c.c. figurando il **C** nella scrittura privata del 2 marzo 2009, oltre che quale legale rappresentante di **B** s.r.l., anche in proprio, sicché doveva ritenersi, facendo applicazione dei criteri ermeneutici indicati dall'art. 1362 c.c., garante della società; concludeva rivolgendo al **C** le medesime domande rivolte a **B** s.r.l.

Si costituivano **B** s.r.l. e **C** con un'unica comparsa e segnalavano che la vicenda dedotta in giudizio andava inquadrata in un più ampio quadro di relazioni e di rapporti, tesi al compimento di operazioni immobiliari, tra le quali l'operazione avente ad oggetto un immobile sito in **G** e **H** in comproprietà tra **A** s.r.l. e **G** e **H** dato in comodato-locazione a **B** s.r.l., tra il **C** e **D** e le società che costituivano loro emanazione, **B** s.r.l. e **F** s.r.l. per il primo, e **A** s.r.l. e **I** s.r.l. per il secondo; segnalavano che **B** s.r.l. si era mostrata disponibile a divenire socia di **A** s.r.l. solo ove **A** s.r.l. avesse acquistato l'immobile in **G** e **H** di cui sopra, in comunione con **G** e **H** e si

era dichiarata disponibile a finanziare **A** s.r.l. mediante l'erogazione di una somma non superiore ad Euro 200.000,00, da determinarsi da parte dell'assemblea.

Ferme tali premesse, i convenuti sostenevano che il preliminare e i patti del 2 marzo 2009 dovessero considerarsi contratti collegati, destinati a sussistere insieme ed altrimenti a venir tutti meno; negavano la configurabilità dell'accordo del 2 marzo 2009 come contratto a favore di terzi; negavano che la condizione sospensiva prevista nella seconda scrittura privata del 2 marzo 2009 non potesse considerarsi una condizione unilaterale né potesse ritenersi rinunciata da **B** s.r.l. poiché il proprio interesse economico all'acquisto del bene immobile sito in _____ in proprietà esclusiva di **A** s.r.l. era costituito dall'inserimento di esso in un'operazione immobiliare; sostenevano che il recesso esercitato da **D/E** rispetto all'impegno assunto con la scrittura privata del 2 marzo 2009 di acquisto in proprietà esclusiva del bene immobile sito in _____ di cui si è detto, con lettera del 4 giugno 2012 sottoscritta anche da **A** s.r.l., la quale in tal modo aveva aderito agli accordi, aveva determinato il venir meno dell'impegno assunto con l'altra scrittura privata da **B** s.r.l. di finanziamento di **A** s.r.l.; segnalavano che **D** con lettera del 29 novembre 2011, aveva comunicato di ritenersi liberato da ogni obbligo derivante dal contratto preliminare stipulato in data 2 febbraio 2009; eccepivano, in ogni caso, che il conseguimento del finanziamento previsto dall'accordo del 2 marzo 2009 presupponeva la delibera da parte dell'assemblea, che avrebbe dovuto anche determinare l'entità del finanziamento, presupposto mancante poiché non essendo mai divenuta **B** s.r.l. socia di **A** s.r.l. un'assemblea di tal genere non aveva potuto svolgersi; formulavano, altresì, l'eccezione ex art. 1461 c.c. in ragione del peggioramento della condizioni patrimoniali di **A** s.r.l. i cui bilanci, dal 2009 in poi, evidenziavano chiusure di esercizio in passivo; assumevano l'inconferenza del riferimento all'istituto della simulazione; contestavano, altresì, il *quantum* della pretesa risarcitoria poiché, quand'anche in attuazione dei patti asseritamente inadempiti, **B** s.r.l. avesse erogato a **A** s.r.l. il finanziamento di cui alla scrittura privata del 2 marzo 2009, nella misura massima di Euro 200.000,00, Leal avrebbe dovuto

Manca

restituire la detta somma sicché il danno non poteva considerarsi equivalente all'importo del finanziamento promesso; quanto alla pretesa risarcitoria correlata ai costi necessari per il conseguimento di un pari finanziamento presso le banche, essa era del tutto sfornita di allegazioni in ordine a tali oneri ed anche della indicazione delle concrete operazioni a cui detti oneri erano finalizzati; concludevano chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna di **A** s.r.l. al pagamento in proprio favore di una somma liquidata in misura pari all'importo delle spese di lite ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. stante la temerarietà della lite.

Il **C** in aggiunta alla difese sopra riportate, contestava di poter essere ritenuto garante delle obbligazioni assunte da **B** s.r.l. per il solo fatto di aver partecipato in proprio all'accordo del 2 marzo 2009.


La causa, sospesa per mesi tre ai sensi dell'art. 296 c.p.c., viene ora in decisione davanti al collegio sulla base di istruttoria documentale sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe.

Dai documenti in atti emerge quanto segue.

In data 2 febbraio 2009 **D**, quale promittente cedente, e **C** nella veste di legale rappresentante di **B** s.r.l., quale promissario cessionario, stipulavano un contratto preliminare di cessione di quote di **A** s.r.l.. In particolare, **D** si impegnava a cedere a **B** s.r.l. una quota pari ad un terzo del capitale sociale di **A** s.r.l., al prezzo di Euro 3.500,00, dei quali Euro 3.400,00, del cui versamento si dava atto a titolo di caparra, ed Euro 100,00 da versarsi alla sottoscrizione del definitivo, fissata entro e non oltre il 31 gennaio 2010 (doc. 2 attoreo).

Alla cessione prestava il suo consenso **E** unica altra socia di **A** s.r.l. rinunciando alla prelazione.

In data 2 marzo 2009 **D**, **E** e **C**, quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante di **B** s.r.l., premesso che "interven[ivano] a titolo personale e nella loro qualità di soci e rappresentanti per



quanto di competenza di A s.r.l. e di B s.r.l." e che la "scrittura e[ra] finalizzata ad una ricostruzione dello stato attuale dei rapporti tra le società e tra i soci ed alla conferma pregresse intese tra le parti", convenivano che la titolarità delle quote di A s.r.l. doveva intendersi "già ad oggi sostanzialmente facente capo in ragione di un terzo ciascuno ai sigg. D

E ed B S.r.l., laddove quest'ultima ha già corrisposto l'intero prezzo pattuito in sede di contratto preliminare per la cessione delle quote stipulato con D al quale farà seguito nei tempi concordati il perfezionamento del contratto definitivo" e che "In ragione di ciò, ogni e qualsiasi operazione posta in essere da A S.r.l. dovrà essere valutata e discussa con il coinvolgimento e l'assenso di tutti i soci effettivi, ivi compresa

B S.r.l., quest'ultima nella persona del legale rappresentante e socio di maggioranza sig. C", il C "A seguito della stipula del contratto definitivo di cessione delle quote e della prescritta pubblicità nel registro delle imprese ... omissis ... ora per allora si impegna ad eseguire, con i termini e le modalità che verranno definiti da un'apposita assemblea, a finanziare la società stessa per un importo che verrà definito dall'assemblea che comunque non potrà essere superiore ad € 200.000,000=." (doc. 3 attoreo).

In pari data D e E, premesso che in data 2 marzo 2009 era stato sottoscritto un contratto di locazione tra la comunione A s.r.l. e B s.r.l. avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in premesso, altresì, che B s.r.l. e

D avevano stipulato in data 16 febbraio 2009 un contratto preliminare per la cessione di quote da parte del D in favore di B s.r.l., e che in ragione di tale contratto preliminare D, E e C

dovevano considerarsi titolari di un terzo ciascuno delle quote di A s.r.l. le parti regolamentavano i costi e gli oneri relativi all'immobile sito in (doc. 4 attoreo). Al punto 5 di tale accordo si legge

che: "Qualora A s.r.l. acquisisca le quote di proprietà dell'immobile oggetto del contratto allegato attualmente facenti capo ai signori E e H

saranno formalizzate le seguenti operazioni contrattuali: - risoluzione del contratto di locazione/comodato stipulato tra B S.r.l. e

comunione A-G/H, A S.r.l. subentrerà nei contratti di sublocazione eventualmente da quest'ultima stipulati con terzi; A S.r.l. subentrerà nei contratti appalto/opera/professionali stipulati da B in relazione all'esecuzione delle opere previste nel contratto di locazione allegato; - le compensazioni di cui sub 4 saranno perfezionati contestualmente alle operazioni di cui sopra - esecuzione del contratto preliminare di cessione di cui sub "B" delle premesse." (doc. 4 di parti convenute).

Entrambi i patti del 2 marzo 2009 prevedevano una clausola di riservatezza sui contenuti delle due scritture.

In data 4 marzo 2009 la comunione A s.r.l., G e H B s.r.l. stipulavano un contratto di comodato con decorrenza 1 aprile 2009 e durata sino al 31 marzo 2012 ed un contratto di locazione di durata di anni sei con decorrenza 1 aprile 2012 (doc. 7 di parti convenute).

In data 28 marzo 2012 le medesime parti, richiamato il contratto di comodato e locazione del 4 marzo 2009, "conven[ivano] di comune accordo di risolvere, con effetto immediato, il comodato dei beni immobili di cui in premessa scadente il 31 marzo 2012"; "conven[ivano] altresì di comune accordo di non procedere con la successiva locazione commerciale degli stessi beni immobili che avrebbe decorrenza dal 1° aprile 2012" (doc. 8 di parti convenute).

Con missive del 13 ottobre 2011 e del 28 ottobre 2011, D, in proprio e quale amministratore unico di A s.r.l., invitava B s.r.l. e C

in proprio alla stipula del contratto definitivo di cessione di quote di A s.r.l. ed al pagamento di somme il cui obbligo di corresponsione derivava dagli accordi del 2 marzo 2009, prospettando nella prima missiva che in conseguenza della mancata stipula del definitivo nella data indicata si sarebbe considerato libero da ogni obbligo con restituzione della somma versata di Euro 3.500,00 (doc. 5, 7 di parte attrice).

Con lettere del 27 ottobre 2011 e del 5 novembre 2011 il C, sembrava dichiarare la superfluità di un contratto definitivo di quote e faceva riferimento al mancato avversarsi di clausole di altri contratti, coperti da riservatezza (doc. 6 e 8 di parte attrice).

Con lettera data 4 giugno 2012, ricevuta il 21 giugno 2012, D, E

e A s.r.l. comunicavano il recesso dai "patti sottoscritti in data 02.03.2009 ... dato anche i[1] suo inadempimento" (doc. 6 di parti convenute).

Tanto premesso in fatto, A s.r.l. agisce nei confronti di B s.r.l. chiedendo la condanna di B s.r.l. e di C s.r.l., quest'ultimo quale garante, al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'impegno di finanziamento in proprio favore assunto dalla predetta società con il patto del 2 marzo 2009, previo accertamento dell'inadempimento degli obblighi derivanti a suo carico dal contratto preliminare di acquisto di quote della stessa A s.r.l.

In principalità A s.r.l. assume che il patto del 2 marzo 2009 è un contratto a favore di terzo ove il terzo favorito è proprio l'attrice.

I convenuti hanno sostenuto, in principalità, che tra il contratto preliminare del 2 febbraio 2009 ed i patti del 2 marzo 2009 deve ravvisarsi sussistente un collegamento negoziale tale da consentire di ravvisare il condizionamento degli obblighi rivenienti dall'un contratto da parte della sorte degli altri contratti.

La tesi attorea della autonomia dei singoli contratti non trova un fondamento nel dipanarsi della vicenda storica e nel contenuto degli accordi dedotti in giudizio.

Il contratto preliminare di cessione di quote del 2 febbraio 2009 ed i patti del 2 marzo 2009 sono il preliminare e gli altri due patti sono in stretta successione cronologica tra loro, gli altri due patti sono persino contestuali. I soggetti stipulanti, intesi come persone fisiche sono i medesimi. I testi degli accordi richiamano il preliminare i rapporti pregressi tra le parti e i patti del 2 marzo 2009 il contenuto del preliminare e di altri contratti intervenuti tra le parti.

Alla luce di tali elementi di valutazione il preliminare ed i patti del 2 marzo 2009 costituiscono tasselli di un medesimo complessivo progetto che avrebbe dovuto avere il seguente svolgimento:

- acquisto da parte di A s.r.l. della piena proprietà dell'immobile sito in _____ in comproprietà con G e H, in _____, in _____, come previsto all'art. 5 di uno dei patti del 2 marzo 2009;
- acquisto da parte di B s.r.l. delle quote di A s.r.l. da D _____ in attuazione del preliminare di cessione di quote;
- erogazione da parte di B s.r.l., una volta divenuta socia di A _____

Luana

s.r.l., di un finanziamento in favore di **A** s.r.l. nella misura da definirsi in assemblea.

Il mancato acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile sito in

da parte di **A** s.r.l. ha impedito lo svolgersi della fasi successive.

La mancata stipula del contratto definitivo di cessione di quote da parte di **B** s.r.l., infatti, giustificata dalla circostanza appena esposta, ha impedito che si potesse tenere l'assemblea in cui definirsi il finanziamento, costituente presupposto indefettibile dell'erogazione del finanziamento.

Va poi detto che il recesso a firma di **D**, di **E** e di **A** s.r.l. dal contratto preliminare del 2 febbraio 2009, determinando lo scioglimento del rapporto, ha fatto venir meno il presupposto dell'impegno di finanziamento.

A ben vedere, d'altra parte, ai sensi dell'art. 1411 c.c., "E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.". Ne deriva che, anche a voler seguire l'argomentare della difesa attorea, occorre pur sempre individuare un interesse dello stipulante, nel caso di specie **B** s.r.l., ai fini della validità del patto del 2 marzo 2009 prevedente il finanziamento promesso in favore di **A** s.r.l.. Tale interesse non può che essere ravvisato nel complesso dei rapporti e degli accordi intercorrenti tra i **D** e il **C** e le società che ne costituiscono emanazione e, dunque, anche per questa via, viene in rilievo il coevo patto del 2 marzo 2009 contenente la clausola condizionante la stipula del contratto definitivo di quote di **A** s.r.l..

La pretesa attorea in ogni caso incontra il limite della mancata definizione assembleare della modalità e dei termini, e quindi in primo luogo della misura e del tempo della esecuzione dell'erogazione rivendicata.

Le prospettazioni attoree subordinate non sono neppure esse idonee a giustificare la pretesa risarcitoria.

Quanto alla prospettazione della interposizione fittizia nella composizione della società, essa è inconferente poiché al più essa avrebbe potuto costituire una replica alla eventuale allegazione di essa da parte dei convenuti.

La prospettazione della rinuncia da parte di **B** s.r.l. alla condizione, qualificata in termine di condizione apposta nel solo interesse di **B** s.r.l., prevista in uno dei due patti del 2 marzo 2009, a cui

Quare

B s.r.l. assumeva essere subordinato l'obbligo di stipula del definitivo del contratto di cessione di quote, insita nello scioglimento concordato del contratto di comodato\locazione del 4 marzo 2009, sopravvenuta in data 28 marzo 2012, non vale a far ritenere inadempiente **B** s.r.l. rispetto agli obblighi derivanti dal suddetto preliminare poiché non vi è prova che il precipuo interesse di **B** s.r.l. fosse quello di far subentrare **A** s.r.l. nel contratto di comodato\locazione in modo da avere quale comodante e poi locataria **A** s.r.l. in luogo della comunione **A** s.r.l.-**G/H**. E' più verosimile che l'obiettivo di **B** s.r.l., come allegato dalla medesima, fosse quello di rendere l'immobile di **B** disponibile per operazioni immobiliari di **A** s.r.l.

Infine, e la considerazione assume carattere assorbente idonea a provocare il rigetto della pretesa risarcitoria, il risarcimento del danno non può coincidere con l'importo massimo del finanziamento. Se anche avesse avuto luogo, si sarebbe trattato peraltro di un finanziamento da rimborsare con la conseguenza che il danno non può in alcun modo coincidere con l'importo (massimo) del finanziamento promesso.

A s.r.l., inoltre, ha prospettato quale pregiudizio derivante dall'inadempimento lamentato i costi necessari per conseguire presso le banche la liquidità che **B** s.r.l. si era impegnata a versarle. L'attrice, tuttavia, non ha indicato quali finanziamenti ha dovuto ottenere dal sistema bancario né, tanto meno, gli oneri in concreto sostenuti e le operazioni per le quali tali finanziamenti si erano resi necessari.

Altrettanto carente è la doglianza avente ad oggetto il pregiudizio consistente nella limitazione delle possibilità espansive della attività sociale conseguita alla indisponibilità della liquidità promessa da **B** s.r.l.

La pretesa risarcitoria conclusivamente o è in radice inconfigurabile o è generica e priva di prova sia ordine all'*an* sia in ordine al *quantum* e non può trovare accoglimento.

Ogni altra domanda, eccezione o questione rimane assorbita.

Venendo, infine, all'esame della domanda formulata dai convenuti ex art. 96 c.p.c., essa è infondata.



E' sufficiente osservare che il difetto di fondamento della pretesa di per sé, all'evidenza, non dà corpo alla temerarietà della lite. Non è poi ravvisabile nel caso di specie un uso dilatorio del potere di azione.

Ferma la soccombenza di **A** s.r.l. rispetto alle domande dalla medesima proposte, la soccombenza dei convenuti sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., integrando una vera e propria forma di soccombenza processuale idonea ad incidere sulla regolamentazione delle spese di lite (arg. Cass. 18 giugno 2003, n. 9707) e tenuto conto dell'incidenza contenuta della cognizione della detta domanda sullo svolgimento del processo, giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite; i residui tre quarti vanno posti a carico di **A** s.r.l., liquidati in base al d.m. n. 55\2014 applicabile anche alle controversie instaurate in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (art. 21 d.n. 55\2014 cit; Cass. s.u.17405\2012 e 17406\2012).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande attoree;

rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti;


condanna **A** s.r.l. alla rifusione in favore di **B** s.r.l. e **C**

dei tre quarti delle spese di lite, liquidati in Euro 6.750,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. e compensa tra le parti il quarto residuo delle spese medesime.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016.


Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)



Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

